

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2019, il giorno trenta Aprile, alle ore 14:45 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.73 - I.P. 1191/2019 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.7.0.0/12/2018

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

Comune di San Lazzaro di Savena. Piano Operativo Comunale (POC) stralcio relativo al Comparto AR.B.1 P.1B Via Speranza, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.05.2018. Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, nonché contestuale valutazione di compatibilità ambientale, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di San Lazzaro di Savena. Piano Operativo Comunale (POC) stralcio relativo al Comparto AR.B.1 P.1B Via Speranza, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.05.2018. Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, nonché contestuale valutazione di compatibilità ambientale, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *le riserve*² in merito al Piano Operativo Comunale (POC)³ stralcio relativo al Comparto AR.B.1 – P.1B Via Speranza, adottato dal Comune di San Lazzaro di Savena con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.05.2018, sulla base delle motivazioni contenute nella *Relazione istruttoria*⁴, predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ed allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito precisati:

Riserva n. 1, relativa al coordinamento dell'attuazione dell'ambito:

“Si chiede di definire, nello schema di assetto complessivo dell'ambito di riqualificazione, le principali indicazioni sulla viabilità di progetto, la struttura dei percorsi pedonali e ciclabili e le dotazioni pubbliche, con particolare riferimento al verde, a cui il Piano

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente dell'Ente.

² Si richiama la L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, che all'art. 4 prevede la possibilità per i Comuni o loro Unioni di dare attuazione, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio e nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, ad una parte delle previsioni della pianificazione urbanistica vigente, nonché di apportare ad essa le variazioni ritenute indispensabili per la sua pronta esecuzione, mediante applicazione della normativa previgente. In particolare, i Comuni possono avviare e approvare i procedimenti indicati all'art. 4, comma 4, lett. a), quali le varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, ma anche le varianti ai POC vigenti, così come i cosiddetti POC “stralcio” o POC “anticipatori”, relativi a singole opere pubbliche o insediamenti previsti dal PSC. Poiché il procedimento in esame rientra nella suddetta tipologia di strumenti urbanistici, si applica ad esso quanto previsto ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, in base al quale la Città metropolitana è chiamata ad esprimere le riserve entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del Piano, in merito a previsioni di piano che risultino in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.

³ L'art. 30 della L.R. n. 20/2000 descrive il Piano Operativo Comunale quale strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.

⁴ P.G. n. 25667 del 24.04.2019 - Fasc. 8.2.2.7/12/2018.

Urbanistico Attuativo (PUA) dovrà attenersi, eliminando i riferimenti al permesso costruire convenzionato”;

Riserva n. 2, relativa al mix funzionale nell'ambito di riqualificazione:

“Si chiede di prevedere la verifica della compatibilità degli usi urbani previsti rispetto alle eventuali attività produttive ancora in essere nell'ambito, con particolare attenzione al tema del rumore e della bonifica di edifici e suoli”;

Riserva n. 3, relativa alla tutela delle acque e alla pericolosità idraulica:

“Si chiede di prevedere, nella distribuzione delle capacità edificatorie ammesse nel comparto, il rispetto delle tutele legate alla pertinenza fluviale e l'area ad alta probabilità di inondazione, nonché la verifica idraulica rispetto al rischio alluvioni ed altresì di definire la percentuale di permeabilità in coerenza con le indicazioni del PSC e della Valsat. Si dovrà, infine, prescrivere per le successive fasi di verificare che le strutture di fondazione ed eventuali piani interrati non interferiscano con il naturale flusso della falda acquifera sotterranea;

2. *esprime*, inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁵ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale nonché della *proposta di parere motivato fornita da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (AACM) di Bologna*⁶, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito indicati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città metropolitana di Bologna **esprime una valutazione ambientale positiva sul POC relativamente ai temi affrontati dalla Valsat,**

⁵ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L'art. 5 “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, L.R. n. 20/2000, ora sostituito dall'art. 18, L.R. n. 24/2017, ha introdotto la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, prevede che la valutazione ambientale sia espressa, per quanto riguarda il POC e le sue Varianti, nell'ambito delle riserve al piano adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

⁶ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 24790 del 18.04.2019 – Rif.to Pratica n. 12578/2019. Si richiamano le disposizioni riguardanti l'applicazione delle procedure previste in materia ambientale per i Piani urbanistici comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”. In riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva, ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (AACM) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. ARPAE AACM, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte, delle valutazioni in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” predisposta da ARPAE - AACM (allegato A)”;

3. formula altresì il *parere previsto in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*⁷, che si allega alla suddetta Relazione istruttoria;
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di San Lazzaro di Savena per la conclusione del procedimento urbanistico in esame⁸, segnalando quanto previsto ad avvenuta approvazione del Piano, riguardo alla trasmissione di copia integrale dei relativi elaborati definitivi alla Città metropolitana ed alla Regione Emilia-Romagna⁹;
5. segnala, inoltre, gli adempimenti previsti dalla Direttiva approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016¹⁰, in merito alla informazione sulla decisione della valutazione ambientale, secondo cui il Comune, in qualità di Autorità procedente, è chiamato a trasmettere la Dichiarazione di sintesi ed il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana, che provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente al Parere motivato;
6. dispone, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul BURET, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi della suddetta Direttiva regionale¹¹.

Motivazioni:

Il Comune di San Lazzaro di Savena è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Piano Operativo Comunale (POC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), quali strumenti di pianificazione urbanistica approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000.

In data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale

⁷ Prot. n. 23813 del 15.04.2019. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008, da esprimere nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

⁸ Ai sensi dell'art. 34, comma 7, L.R. n. 20/2000, il Consiglio comunale, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di deposito del Piano, decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il Piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il Piano.

⁹ Ai sensi dell'art. 34, comma 8, L.R. n. 20/2000.

¹⁰ Detta deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 prevede, al punto 10 “Informazione sulla decisione” dell'Al. B1, che l'Autorità procedente pubblichi sul proprio sito web il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio. L'Autorità procedente trasmette la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana di Bologna, che dovrà provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente alla pubblicazione del Parere motivato.

¹¹ Vedasi Allegato B1, punto 8 “Decisione – Parere motivato di Valutazione Ambientale”.

sulla tutela e l'uso del territorio”, che, in base all'art. 4, comma 4, consente ai Comuni, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio e nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), di poter avviare e approvare, mediante applicazione della normativa previgente, i procedimenti relativi alle varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, tra le quali rientrano le Varianti ai POC vigenti, così come i cosiddetti POC “stralcio” o POC “anticipatori”, relativi a singole opere pubbliche o insediamenti privati previsti dal PSC, ovvero POC “tematici” diretti alla pianificazione di specifiche tipologie di insediamenti.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 17.05.2018, il Comune di San Lazzaro di Savena ha adottato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017, mediante applicazione delle norme procedurali di cui all'art. 34, L.R. n. 20/2000, il Piano Operativo Comunale (POC) stralcio relativo al Comparto AR.B.1 – P.1B Via Speranza, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 22933 del 31.05.2018¹², ai fini della formulazione di eventuali riserve¹³ previste nell’ambito del procedimento di approvazione dello strumento medesimo, nonché per le contestuali valutazioni ambientali previste sul documento di ValSat¹⁴.

Il Comparto del POC in oggetto fa parte di un più esteso ambito di riqualificazione nel Capoluogo, sito nell’area artigianale del quadrante Via Caselle - Speranza – Commenda - Ca’ Ricchi.

Esso era già contenuto nel precedente POC come Comparto AR.B.1 – P.1, costituito da aree di proprietà comunale adibite a magazzini, stazione ecologica e verde, nonché da aree di proprietà privata, conseguentemente alla sottoscrizione dell’accordo con i privati in data 10/03/2011 tra il Comune di San Lazzaro di Savena e la Società CIB Spa. L’approvazione del relativo PUA e la conseguente attuazione del Comparto non hanno avuto un seguito secondo la modalità e la tempistica prestabilite nel primo POC, causa il fallimento della Società attuatrice.

Successivamente, il Comune ha inteso rendersi parte attiva al processo di rigenerazione urbana già delineato col primo POC come promotore, dismettendo e alienando con finalità di riqualificazione parte dell’area di sua proprietà inserita nel POC originario, quale punto di partenza e volano per la rigenerazione. L’area è divenuta quindi oggetto di cessione per mezzo di apposita asta pubblica, condizionata all’approvazione di un PUA con contestuale Variante di POC.

¹² Acquisita in atti con P.G. n. 31068 del 1.06.2018.

¹³ Ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 5, comma 7, L.R. n. 20/2000.

Per dare corso agli impegni assunti con la Società aggiudicatrice del bando di alienazione, il Comune ha proposto l'attuazione in due distinti comparti: il Comparto AR.B.1 – P.1.A attraverso un POC con valore di PUA di iniziativa pubblica, relativo alle aree di proprietà comunale e il Comparto AR.B.1 – P.1 B, attraverso l'adozione del POC in oggetto, proponendo il riconoscimento degli stessi indici perequativi complessivi con l'obiettivo della riqualificazione connessa al massimo contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, all'implementazione del parco fluviale lungo Savena e alla cessione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al Comune.

Con successiva comunicazione Prot. n. 10146 del 5.03.2019¹⁵, il Comune di San Lazzaro di Savena ha trasmesso alla Città metropolitana, a corredo degli elaborati costitutivi del POC in esame, la documentazione integrativa richiesta per i successivi adempimenti di competenza.

Nell'ambito del procedimento di approvazione del POC e sue Varianti, l'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, prevede che la Città metropolitana possa sollevare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del Piano adottato, eventuali riserve relativamente a previsioni di piano che risultano in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Ad avvenuta acquisizione delle suddette integrazioni, la Città metropolitana di Bologna ha avviato, con comunicazione del Servizio Pianificazione Urbanistica Prot. n. 19523 del 27.03.2019, il procedimento amministrativo di formulazione di riserve e delle contestuali valutazioni ambientali con decorrenza dei termini dal 6 marzo 2019, quale data di arrivo di detta documentazione integrativa, per la durata complessiva di 60 giorni, quindi con *scadenza prevista entro il giorno 6 maggio 2019*.

In relazione alla scadenza del procedimento, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ha esaminato gli elaborati relativi al Piano in oggetto anche in rapporto alle disposizioni del vigente PTCP ed ha predisposto la Relazione istruttoria¹⁶, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale vengono espresse alcune riserve sui contenuti della proposta, nei termini indicati nel presente provvedimento.

Nell'ambito del procedimento in esame, vengono inoltre espresse le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat del Piano in esame, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE – AACM nella proposta di parere motivato¹⁷, allegata alla Relazione istruttoria quale

¹⁵ Registrata in atti con P.G. n. 14234 del 6.03.2019.

¹⁶ In atti con P.G. n. 25667 del 24.04.2019.

¹⁷ Registrata agli atti con P.G. n. 24790 del 18.04.2019. Ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale, la Città

sua parte integrante e sostanziale.

Si esprime, altresì, il parere previsto in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio, come da documento¹⁸ allegato alla Relazione istruttoria.

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Comune di San Lazzaro di Savena per la conclusione del procedimento urbanistico in esame.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33¹⁹, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito²⁰ agli atti il parere della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

- Allegato n. 1 così costituito:

“Relazione istruttoria” (P.G. n. 25667 del 24.04.2019), corredata dalla proposta di Parere motivato fornita da ARPAE – AACM (P.G. n. 24790 del 18.04.2019), nonché dal parere di

metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – AACM, come previsto dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016 già richiamata.

¹⁸ Registrato in atti con P.G. n. 23813 del 15.04.2019.

¹⁹ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

²⁰ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (P.G. n. 23813 del 15.04.2019).

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).